

Civile Ord. Sez. 6 Num. 6406 Anno 2020

Presidente: SCODITTI ENRICO

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

Data pubblicazione: 06/03/2020

ORDINANZA

sul ricorso 22565-2018 proposto da:

██████████ in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
elettivamente domiciliata in ██████████ presso
lo studio dell'avvocato ██████████ la rappresenta e
difende;

- *ricorrente* -

contro

██ in persona del
procuratore *pro tempore*, elettivamente domiciliata in ██████████
██████████ presso lo studio dell'avvocato ██████████,
che la rappresenta e difende;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 2020/2018 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 29/01/2018;

Full

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

354
/20

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. In data 27 ottobre 2010 si verificò in Roma un sinistro stradale tra la vettura condotta da [REDACTED], assicurata con la società [REDACTED] e un'altra vettura. A seguito del sinistro, la [REDACTED] provvide a far riparare l'autovettura dalla carrozzeria [REDACTED], alla quale cedette il proprio credito nei confronti della società di assicurazione.

La [REDACTED] convenne quindi in giudizio, davanti al Giudice di pace di Roma, ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, la società [REDACTED], chiedendo che fosse condannata a rimborsarle la somma di euro 7.316,84, pari all'entità del credito ad essa ceduto dalla danneggiata.

Si costituì in giudizio la società di assicurazione chiedendo il rigetto della domanda.

Il Giudice di pace rigettò la domanda e compensò le spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dalla società [REDACTED] e il Tribunale di Roma, con sentenza del 29 gennaio 2018, ha rigettato l'appello ed ha condannato l'appellante al pagamento delle spese del grado nei confronti della società [REDACTED].

Ha osservato il Tribunale che il contratto di assicurazione stipulato dalla [REDACTED] con la società [REDACTED] prevedeva, con clausola espressa, la non cedibilità a terzi dei crediti derivanti dal contratto stesso. Né da tale clausola si poteva dedurre che il divieto fosse limitato ai soli crediti contrattuali e non anche a quelli extracontrattuali; tanto più che si trattava, nella specie, di non cedibilità del diritto all'indennizzo derivante dal contratto di garanzia, «solo

Fuc

secondariamente collegato all'illecito extracontrattuale». La società [REDACTED] inoltre, aveva informato la carrozzeria [REDACTED] di tale limitazione della garanzia, che non poteva comunque ritenersi vessatoria.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Roma ricorre la [REDACTED] con atto affidato a due motivi.

Resiste la [REDACTED] con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-*bis* cod. proc. civ., e la società controricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 e 183 cod. proc. civ. e degli artt. 144, 145, 149 e 150 del d.lgs. n. 209 del 2005, per non essere stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del conducente responsabile del sinistro.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2043-2054 cod. civ., dell'art. 132, n. 4), cod. proc. civ. e degli artt. 149 e 150 del d.lgs. n. 209 del 2005, per avere il Tribunale applicato una clausola contrattuale nell'ambito di un rapporto che trae origine da una responsabilità extracontrattuale.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato.

3.1. Questa Corte ha già affermato, con l'ordinanza 20 settembre 2017, n. 21896, alla quale va data oggi continuità, che in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del

TMC

proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso decreto.

La successiva giurisprudenza conferma la fondatezza del motivo in esame.

Va richiamata, in argomento, l'ordinanza 16 marzo 2018, n. 6644, secondo cui, quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, primo comma, cod. proc. civ., resta viziato l'intero processo e si impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, terzo comma, del medesimo codice.

Analogamente, la sentenza 30 agosto 2018, n. 21381, ha stabilito che nel caso in cui il giudizio di appello sia stato introdotto in violazione dell'art. 331 cod. proc. civ. e la relativa nullità non sia stata rilevata né dalle parti né dal giudice, tale violazione può essere fatta valere dalle parti (compresa quella che introdusse l'appello), con ricorso principale o incidentale avverso la sentenza conclusiva del gravame, soltanto qualora la violazione abbia riguardato una situazione di litisconsorzio necessario iniziale (art. 102 cod. proc. civ.) o di litisconsorzio necessario processuale determinata dall'ordine del giudice (art. 107 cod. proc. civ.), atteso che in tali casi, a differenza di ogni altra ipotesi di violazione dell'art. 331 cit. (e, dunque, di litisconsorzio necessario processuale da inscindibilità o da dipendenza), non può operare la regola dell'art. 157, terzo comma, cod. proc. civ., trattandosi di

Kuc

violazioni rilevabili d'ufficio dalla Corte di cassazione, circostanza che esclude che la parte abbia perduto il potere di impugnare.

3.2. Applicando questi principi al caso in esame, si vede che l'odierna società ricorrente, agendo nella sua qualità di cessionaria del credito ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 (facoltà ad essa spettante, v. la sentenza 12 settembre 2019, n. 22726, di questa Corte), mancò tuttavia di convenire in giudizio anche il conducente della vettura antagonista.

In tal modo, quindi, fu violata una disposizione che – utilizzando la terminologia della sentenza n. 21381 del 2018 – riguarda una situazione di litisconsorzio necessario iniziale (art. 102 cod. proc. civ.); per cui, trattandosi di violazione rilevabile anche d'ufficio, non è applicabile la previsione dell'art. 157, terzo comma, cod. proc. civ.; con la conseguenza che le considerazioni proposte dalla società di assicurazione nella memoria depositata in vista dell'odierna decisione – pur contenendo rilievi in parte condivisibili circa il divieto di *venire contra factum proprium* – non possono condurre ad un esito diverso.

Fuc

4. Il secondo motivo rimane assorbito.

5. In conclusione, è accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e la sentenza impugnata è cassata.

Il giudizio è rinviato al Giudice di pace di Roma, in persona di un diverso Magistrato, davanti al quale la causa ripartirà dal primo grado, come previsto dall'art. 383, terzo comma, del codice di rito (sentenza 25 maggio 2004, n. 10034).

Al giudice di rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte *accoglie* il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, *cassa* la sentenza impugnata e *rinvia* al Giudice di pace di Roma, in persona di

un diverso Magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione

FWC